



DIOCESI DI AVELLINO  
**TRIBUNALE ECCLESIASTICO**

**REGOLAMENTO**

*(Aggiornamento come previsto dalle norme  
emanate dalla CEI il 7 giugno 2018, Art. 9 § 1)*

**AVELLINO 8 DICEMBRE 2020**

TITOLO I  
IL SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA

**Art. 1**  
**Tribunale**

Nel dare seguito all'attuazione della riforma dei processi di nullità matrimoniale - approvata da Papa Francesco, con il Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015, il quale ha sostituito integralmente la procedura per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691) prevista dal CIC del 1983, ed «ha stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (MIDI, *Proemium*, III) e che «in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (MIDI, *Proemium*, IV) - nella Diocesi di Avellino, con decreto vescovile del 9 dicembre 2015, è stata affidata la competenza per la trattazione e la definizione in prima istanza delle cause di nullità matrimoniale fino ad allora affidate al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Beneventano, al TRIBUNALE DIOCESANO AVELLINENSE (TEDA), con sede in 83100 Avellino - Piazza della Libertà, 19.

**Art. 2**  
**Moderatore**

- §1 Moderatore del TEDA è il Vescovo “pro tempore” della Diocesi di Avellino.
- §2 Spetta al Moderatore vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del Tribunale e presentare, entro il 10 febbraio di ogni anno, al Presidente della Conferenza Episcopale Regionale, una relazione annuale sulla situazione del Tribunale, i dati relativi alle cause terminate nell'anno precedente, unitamente al documentato rendiconto economico e bilancio preventivo.
- §3 Spetta a lui la nomina del Vicario giudiziale, del Vicario giudiziale aggiunto, dei Giudici, dei Giudici istruttori, del Difensore del vincolo, del Cancelliere, del Vice-Cancelliere, dei Notai, degli Assessori e dei Periti.
- §4 Può stabilire, se non è possibile costituire il Tribunale collegiale, che le cause siano affidate ad un unico Giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due Assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane.

TITOLO II  
GIUDICI ED ALTRI MEMBRI DEL TRIBUNALE

**Art. 3**  
**Vicario giudiziale**

- §1 Il Tribunale è presieduto dal Vicario giudiziale, che è nominato dal Moderatore, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato.
- §2 Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune e particolare, spetta al Vicario giudiziale, in stretta intesa con il Moderatore, dirigere l'attività del Tribunale, curandone il corretto ed efficace funzionamento.
- §3 In particolare:
1. chiama i Giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Moderatore in casi singoli non abbia stabilito diversamente;
  2. presiede, nella misura del possibile, i Collegi giudicanti ovvero designa il Vicario giudiziale aggiunto o un Giudice che presieda il Collegio (cfr. can. 1426, § 2);
  3. designa l'eventuale Difensore del vincolo sostituto;
  4. notifica la sentenza alle Parti, a norma del can. 1615, comunicando alle stesse il costo effettivo della causa e le modalità per una contribuzione volontaria per sovvenire alle necessità della Chiesa;
  5. notifica la sentenza divenuta esecutiva all'Ordinario del luogo in cui fu celebrato il matrimonio;
  6. cura l'amministrazione ordinaria del Tribunale e vigila sul corretto adempimento dei compiti assegnati al personale;
  7. presenta al Moderatore la relazione annuale sull'attività del Tribunale;
  8. favorisce la formazione del personale addetto al Tribunale;
  9. collabora con il Moderatore nell'individuare persone idonee da inserire nell'organico del Tribunale, verificando l'idoneità, il possesso dei titoli e la competenza di coloro che vengono chiamati a ricoprire incarichi presso il Tribunale nei diversi uffici.

**Art. 4**  
**Vicario giudiziale aggiunto**

- §1 Il Vicario giudiziale aggiunto è nominato dal Moderatore, rimane in carica un quinquennio e può essere confermato.
- §2 I Vicari giudiziali aggiunti cooperano con il Vicario giudiziale nell'organizzazione del lavoro del Tribunale e nella presidenza dei Collegi giudicanti.
- §3 In caso di assenza o impedimento del Vicario giudiziale lo sostituisce il Vicario giudiziale aggiunto più anziano per nomina.

**Art. 5**  
**Giudici**

- §1 I Giudici sono nominati dal Moderatore, rimangono in carica per un **quinquennio** e possono essere confermati.
- §2 Il Collegio giudicante deve essere presieduto da un Giudice chierico.
- §3 I Giudici istruttori devono garantire il corretto e celere svolgimento dell'istruttoria in ottemperanza al principio di celerità della giustizia e di economia processuale.

**Art. 6**  
**Uditori**

Gli Uditori sono nominati dal Preside; nel caso siano esterni al Collegio giudicante e al Tribunale, sono nominati *ad actum* tra quelli approvati dal Moderatore.

**Art. 7**  
**Assessori**

- §1 Il Moderatore può approvare due Assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, per adempiere quanto previsto dal can. 1673 § 4.
- §2 Nel caso di *processus brevior*, il Vicario giudiziale, nello stesso decreto di fissazione della formula del dubbio, nomina un Assessore, preferibilmente tra i ministri e gli Operatori del TEDA, con il compito di assistere il Vescovo nell'assumere la decisione (can. 1685).

**Art. 8**  
**Difensore del vincolo e suoi sostituti**

- §1 Il Difensore del vincolo titolare è nominato dal Moderatore, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato.
- §2 Nella difesa del vincolo nelle singole cause può essere coadiuvato da sostituti, che vengono nominati per un triennio dal Moderatore e possono essere confermati.
- §3 Il Vicario giudiziale, al momento della costituzione del Collegio giudicante, assegna la difesa del vincolo nelle singole cause al titolare o ad un suo sostituto.
- §4 Il Difensore del vincolo titolare cura l'uniformità dell'attività di difesa del vincolo nel Tribunale e vigila sullo svolgimento della stessa da parte dei sostituti.

**Art. 9**  
**Promotore di giustizia**

- §1 Il Promotore di giustizia è nominato dal Moderatore, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato.
- §2 A lui spetta l'accusa della nullità del matrimonio a norma del can. 1674, § 1, e la tutela della legge processuale.

**Art. 10**  
**Cancelliere**

- §1 Il Cancelliere è nominato dal Moderatore, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato. Qualora sia un laico, la prima nomina non può superare dodici mesi.
- §2 **Compiti del Cancelliere:**
1. organizzare e coordinare l'attività della Cancelleria e collaborare con il Vicario giudiziale nell'organizzazione generale del funzionamento del Tribunale;
  2. iscrivere a ruolo la causa – dopo l'accettazione del libello e dopo aver verificato che l'istanza è corredata da tutti i documenti necessari – ottenuto il versamento del contributo economico iniziale;
  3. tenere in ordine e aggiornare le posizioni relative alle singole cause matrimoniali in corso;
  4. provvedere agli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti, alla fase dibattimentale, alla notifica della sentenza o dei decreti, alla trasmissione degli atti al Tribunale di Appello e alla Segnatura Apostolica;
  5. conservare gli atti nell'archivio del Tribunale;
  6. raccogliere alla fine dell'anno giudiziario i dati relativi alle cause introdotte nel corso dell'anno, alle cause definite e a quelle pendenti;
  7. approntare il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso e il bilancio (stato patrimoniale);
  8. autorizzare, su disposizione del Vicario giudiziale, la consultazione di atti e rilasciare atti e documenti facendo fede con la sua firma della autenticità degli stessi;
  9. tenere aggiornati i registri delle cause con tutti i dati relativi all'introduzione della causa, alla decisione e alla notifica alle Parti, all'invio degli atti al Tribunale di Appello e alla Segnatura Apostolica.
- §3 Assente o impedito il Cancelliere, il Moderatore, sentito il Vicario giudiziale, può indicare un Notaio per i compiti di supplenza.

**Art. 11**  
**Notai**

- §1 I Notai possono essere stabili o deputati alle singole cause: i primi sono nominati dal Moderatore, rimangono in carica per un triennio e possono essere confermati; gli altri sono incaricati dal Vicario giudiziale.
- §2 **Il Notaio:**
1. redige il verbale di udienza sotto la moderazione del Giudice;
  2. segue l'istruttoria della causa, provvedendo alle citazioni e alle necessarie comunicazioni;
  3. con la propria firma fa fede dei verbali di udienza e degli altri atti e documenti rilasciati dal Tribunale su mandato del Giudice responsabile dei procedimenti in corso;
  4. collabora con la Cancelleria per l'espletamento di tutte le pratiche di ufficio; al termine dell'istruttoria ordina tutti gli atti e li consegna alla Cancelleria.
- §3 Per i singoli atti processuali o anche per singoli procedimenti il Vicario giudiziale può incaricare Notai sostituti, i quali svolgono le medesime funzioni del Notaio stabile.

## **Art. 12**

### **Patroni stabili**

Il Moderatore, *quatenus fieri possit*, potrà nominare Patroni stabili, che rimangono in carica per un quinquennio e possono essere riconfermati. Qualora sia un laico, la prima nomina non può superare dodici mesi. Prima di assumere l'incarico prestano il giuramento *de munere fideliter adimplendo*.

## **Art. 13**

### **Periti**

- §1 Spetta al Moderatore nominare i Periti del Tribunale, inserendoli in un apposito elenco, suddiviso secondo le specifiche competenze.
- §2 In vista dell'eventuale inserimento nell'elenco del Tribunale, gli aspiranti Periti sono tenuti a:
1. presentare un curriculum accademico e professionale completo e aggiornato;
  2. indicare referenze ecclesiastiche a richiesta del Vicario giudiziale;
  3. sottoporsi, ove il Vicario giudiziale lo ritenga necessario, a un tirocinio di preparazione guidato dal medesimo Vicario giudiziale o da un suo incaricato, eventualmente anche con la collaborazione di un Perito della medesima disciplina, già inserito in elenco;
  4. prestare giuramento *de munere fideliter adimplendo*, prima di assumere l'incarico.
  5. Chi fosse intervenuto in una causa quale Perito di parte non può essere nominato, nel medesimo procedimento, quale Perito di ufficio. Può essere tuttavia ascoltato - d'ufficio o su richiesta di Parte - quale teste tecnico ed il suo parere può essere tenuto presente dal Giudice quale elemento *ex adiunctis* per la valutazione di cui al can. 1364 § 3.

## **Art. 14**

### **Patroni di fiducia**

- §1 Per Patroni di fiducia si intendono gli Avvocati che le Parti possono scegliere liberamente laddove non intendessero agire e difendersi personalmente (can. 1481 § 1; Art. 101 § 1 DC).
- §2 I Patroni di fiducia sono tenuti all'osservanza della normativa canonica comune, di quella particolare italiana e del Regolamento del Tribunale.
- §3 All'elenco previsto dall'Art. 7, § 1 delle *Norme* emanate dalla CEI possono essere iscritti i Patroni di fiducia che:
1. sono in possesso del diploma di avvocato rotale o del diploma di dottorato in diritto canonico oppure sono stati approvati in quanto "*vere Periti*" (cfr. can. 1483 e il n. 2 dell'Istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 29 aprile 2018) dal Moderatore, sentito il Vicario giudiziale;
  2. gli Avvocati ammessi devono avere effettivo e comprovato domicilio nel territorio di competenza del TEDA.
- §4 Il patrocinio delle cause trattate davanti al TEDA è riservato agli iscritti nell'elenco e agli Avvocati rotali; gli altri Avvocati e Procuratori iscritti in elenchi di altri Tribunali

della Regione Ecclesiastica Campana possono essere inseriti nell'Albo del TEDA solo in caso di reciprocità.

- §5 Gli Avvocati iscritti in elenchi di altri Tribunali Ecclesiastici Italiani possono assumere il patrocinio solo se approvati, in singoli casi, dal Moderatore del Tribunale, salvo il caso in cui, in appello, la Parte chieda l'assistenza del Patrono di fiducia scelto in primo grado.
- §6 Coloro che hanno conseguito il diploma di Avvocato rotale non necessitano di alcuna approvazione per patrocinare presso il TEDA, ma il Moderatore del Tribunale può, per grave motivo, vietare loro di esercitare il patrocinio. Contro tale decisione è ammesso ricorso alla Segnatura Apostolica.
- §7 In caso di inadempienze nell'esercizio del mandato, si procede a norma dei cann. 1488-1489 e dell'Art. 7 § 7 delle *Norme* emanate dalla CEI.
- §8 Il Vicario giudiziale è tenuto ad informare le Parti delle somme dovute; in particolare, della determinazione formulata sulla base di un preventivo viene redatto apposito verbale che, se accettato, viene sottoscritto dalle Parti interessate, dagli Avvocati, dai Procuratori e dal Vicario giudiziale, ed è conservato assieme agli atti della causa.
- §9 I Patroni considerino l'esercizio della propria attività come un ministero ecclesiale.
- §10 Ai fini dell'inserimento nell'Albo degli Avvocati, gli aspiranti devono allegare alla domanda:
1. copia autentica del certificato di conseguimento del dottorato in diritto canonico;
  2. presentazione da parte di un ecclesiastico;
  3. gli aspiranti devono infine prestare giuramento *de munere fideliter adimplendo*, prima di essere inseriti in Albo.

#### **Art. 15**

##### **Procedimenti disciplinari per Avvocati e Procuratori**

- §1 Eventuali reclami delle Parti contro l'operato degli Avvocati e dei Procuratori circa i costi del patrocinio, o circa le norme del diritto e le regole deontologiche, devono essere presentati al Preside del Collegio. Questi, se riscontra che il reclamo ha fondamento, per il tramite del Vicario giudiziale, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opportuni provvedimenti, da assumere nel contraddittorio e fatto salvo il diritto di difesa.
- §2 In caso di inadempienze nell'esercizio del mandato, si procede a norma dei cann. 1488-1489, degli Artt. 109-111 DC e dell'Art. 7 § 7 delle *Norme* emanate dalla CEI.

#### **Art. 16**

##### **Segreto d'ufficio**

- §1 Tutti gli operatori del Tribunale sono tenuti al segreto d'ufficio; ne consegue che né i Giudici né gli altri che prestano, a qualunque titolo, la propria opera al Tribunale possono rivelare quanto da loro conosciuto in ragione dell'ufficio (cfr. can. 1455 e Art. 73 DC) o violare in qualunque modo e con qualunque mezzo le esigenze di riservatezza (*privacy*).

- §2 La violazione del segreto comporta l'applicazione di provvedimenti di natura disciplinare, non esclusa la privazione dell'ufficio o la revoca dell'incarico nonché la rifusione dei danni (cfr. can. 1457 e Art. 75 DC).

*Art. 17*

**Etica e deontologia del lavoro**

- §1 Tutti coloro che operano presso il TEDA, a qualunque titolo, e i collaboratori del TEDA sono tenuti ad assumere un comportamento coerente con i valori cristiani e la deontologia professionale del proprio ufficio o funzione.
- §2 La violazione grave, per dolo o colpa, dei doveri deontologici, come previsti dal diritto comune o dal presente Regolamento, comporta l'assunzione di provvedimenti disciplinari, non esclusa la privazione dell'ufficio o la revoca dell'incarico.

*Art. 18*

**Aggiornamento giuridico-culturale**

- §1 Tutti gli Operatori sono tenuti ad un aggiornamento costante per un servizio sempre più scientifico dal punto di vista giuridico-pastorale.
- §2 La Biblioteca del Tribunale è fornita dei volumi delle decisioni della Rota Romana e di alcune riviste scientifiche che trattano di dottrina, giurisprudenza e di processi matrimoniali.
- §3 Il Tribunale, ogni anno, curerà un corso di aggiornamento per tutti gli Operatori del Tribunale, attraverso il contributo di esperti del diritto matrimoniale e della giurisprudenza rotale.

TITOLO III  
ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL PROCESSO

**Art. 19**

**Indagine pregiudiziale o pastorale**

- §1 I fedeli, in particolare separati o divorziati, che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, possono riferirsi al parroco proprio, a colui che ha seguito la preparazione delle nozze o all'ufficio di pastorale matrimoniale-familiare per verificare sommariamente la validità o meno del loro matrimonio e per raccogliere elementi utili per l'eventuale *introduzione del processo* giudiziale, ordinario o *breviore*, da parte dei coniugi, eventualmente, anche tramite richiesta congiunta della nullità (MIDI, Art. 2).
- §2 Molta attenzione sarà posta dagli Operatori giuridico-pastorali ad evitare possibili abusi e strumentalizzazioni del giudizio ecclesiastico da parte di persone che, attraverso la declaratoria di nullità, cercano di sottrarsi agli impegni giuridico-economici stabiliti dallo Stato Italiano in favore dell'altra Parte, abusi e strumentalizzazioni che hanno creato scandalo sia nella comunità civile che ecclesiastica.
- §3 L'indagine si chiude con la stesura della domanda e/o del libello, firmata da una o entrambe le Parti, da presentare al Tribunale da parte del/i coniuge/i o del suo/loro patrono (MIDI, Art. 5).
- §4 I Patroni iscritti nell'Albo degli Avvocati sono tenuti ad assicurare il loro servizio di consulenza nelle modalità determinate dal Vicario giudiziale.

**Art. 20**

**Introduzione del Processo**

La richiesta di iniziare una causa matrimoniale deve essere presentata dalla Parte interessata al Vicario giudiziale. Questi informerà la Parte circa gli oneri economici della causa nella forma di contributo obbligatorio da versare al Tribunale e della contribuzione volontaria al costo finale della causa.

**Art. 21**

**Patrono ex mandato - Procuratore - Patrono ex officio**

- §1 La Parte, nelle cause di nullità matrimoniali, può agire e rispondere personalmente, a meno che il Giudice non abbia ritenuto necessaria l'assistenza di un Procuratore o di un Avvocato.
- §2 La Parte può liberamente costituirsi con un Avvocato e un Procuratore (can. 1481).
- §3 La Parte può fare richiesta del Patrono ex officio che - tenuto conto delle ragioni addotte, avvalorate da opportuna documentazione - le sarà assegnato dal Vicario giudiziale, secondo l'ordine di iscrizione all'Albo.

TITOLO IV  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

*Art. 22*

**Libello e allegati**

- §1 Per introdurre una causa matrimoniale occorre produrre i seguenti atti e documenti:
1. libello (istanza) – corredato da tre copie fotostatiche – dal quale risultino: le generalità delle Parti (nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, domicilio, parrocchia); luogo e data del matrimonio; la descrizione concisa dei fatti e l’indicazione dei motivi sui quali si fonda la richiesta con la specificazione esatta dei capi di nullità accusati; la data e la firma del richiedente;
  2. il libello deve essere corredato da un frontespizio da cui risultino: Intestazione (Diocesi) - Nullità di matrimonio (Cognome delle Parti) - generalità e indirizzo delle Parti (residenza) con eventuale numero telefonico; luogo e data del matrimonio, capi di nullità, ragione di competenza, data di deposito del libello;
  3. l’eventuale mandato di Patrocinio ed eventualmente quello di Procura;
  4. certificato di Battesimo delle Parti;
  5. copia autentica integrale dell’atto di matrimonio religioso;
  6. estratto-riassuntivo dell’atto di matrimonio, rilasciato dall’ufficio dello Stato Civile;
  7. copia del ricorso per la separazione dei coniugi e del provvedimento di separazione e di divorzio;
  8. elenco dei Testimoni con indirizzo esatto, completo di CAP, e indicazione della parrocchia del domicilio;
  9. cartelle cliniche, certificati medici, eventuale perizia di parte ed ogni altra documentazione a sostegno del capo di accusa, quando la causa viene introdotta per un capo di nullità ex can. 1095;
  10. lettere ed altra eventuale documentazione. La documentazione manoscritta deve essere accompagnata da trascrizione dattilografica, salva eccezione stabilita dal Giudice;
  11. Tutti gli allegati presenti devono essere originali o in copia debitamente autenticata, descritti in apposito elenco, siglati;
- §2 Il libello va presentato di persona dalla Parte attrice o dal Patrono che lo assiste; contestualmente viene versato il contributo di concorso ai costi della causa.
- §3 La Parte che intende avvalersi dell’esonero, riduzione o rateizzazione del contributo obbligatorio deve presentare, preventivamente all’atto della introduzione del libello, istanza motivata al Vicario giudiziale, dal quale avrà ricevuto le indicazioni delle condizioni per accedere ai benefici.
- §4 Il Giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la Parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia, egli ordina al Notaio di redigere per iscritto un atto che deve essere letto alla Parte e da questa approvato, e che tiene luogo del libello scritto dalla Parte a tutti gli effetti di legge (MIDI, Art. 10).
- §5 Della presentazione del libello viene rilasciata ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale, ai fini di cui al can. 1506.

### *Art. 23*

#### **Esenzione, riduzione e rateizzazione del contributo**

Per l'esenzione o la riduzione del contributo sono stabili i seguenti criteri:

1. la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del parroco o di altro sacerdote che conosce personalmente la Parte;
2. la Parte che richiede la riduzione o l'esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l'ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione di disoccupazione, l'attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;
3. per i redditi disponibili inferiori alla soglia di esenzione stabilita dalla CEI, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;
4. per i redditi disponibili inferiori alla soglia di riduzione stabilita dalla CEI e per i quali non vi è luogo alla esenzione, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto e anche una congrua rateizzazione dell'importo.

### *Art. 24*

#### **Gratuito patrocinio**

- §1 Per avvalersi dell'assistenza di un Avvocato d'ufficio la Parte attrice deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario giudiziale, allegando documentazione idonea (lettera dell'autorità religiosa attestante le condizioni economiche precarie, modello ISEE e copia dell'ultima busta paga, se impiegata, certificato di disoccupazione, se disoccupata).
- §2 Anche la Parte convenuta che intenda costituirsi in giudizio con l'assistenza del Patrono d'ufficio deve presentare analoga istanza e documentazione. Il Vicario giudiziale decide sulla richiesta, tenendo conto delle ragioni addotte avvalorate dalla documentazione prodotta.
- §3 Se la richiesta viene accolta, il Vicario giudiziale assegna il Patrono d'ufficio scegliendolo nell'Albo tra gli Avvocati disponibili. Questi, a partire dal momento dell'emissione del decreto, assisterà la Parte dalla redazione del libello (o di eventuali memorie per la Parte convenuta) all'esecuzione della sentenza.
- §4 Il Difensore di fiducia che assume un incarico di gratuito patrocinio, oltre al rimborso alle spese vive sostenute per il proprio lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime, può ricevere una gratificazione dal Tribunale, autorizzata dal Moderatore, che non superi il terzo dei minimi di tariffa.

## *Art. 25*

### **Notifiche alle Parti**

- §1 Quando la Parte è assistita da un Patrono, tutte le comunicazioni vengono di regola comunicate al Patrono e, a discrezione del Giudice, anche alla Parte stessa.
- §2 La citazione e le comunicazioni alla Parte convenuta saranno effettuate per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- §3 La Parte che, avvisata dal servizio postale, non cura il ritiro di una notifica inviata, viene considerata ugualmente raggiunta dalla notifica ai sensi del can. 1510.
- §4 Alla Parte convenuta, che si rimette alla giustizia del Tribunale, sono assicurate tutte le notifiche che vengono fatte alla Parte attrice.
- §5 Alla Parte convenuta, dichiarata assente dal giudizio, vanno notificate, dopo il decreto di assenza, solo nuove eventuali domande giudiziali e la copia del solo dispositivo della sentenza.
- §6 Alla Parte convenuta, che ha dichiarato di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, potrà essere notificato il solo dispositivo della sentenza (MIDI, Art. 13).
- §7 Nel caso di irreperibilità della Parte, debitamente provata, non si procede ad alcuna notifica di atti.

## *Art. 26*

### **Curatore**

Quando risulti che una Parte non abbia la capacità di stare personalmente in giudizio, le verrà affidato un Curatore, da scegliersi preferibilmente nell'ambito dei genitori o familiari.

## *Art. 27*

### **Accettazione del libello - Concordanza del dubbio**

- §1 Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, accertata la competenza del Tribunale (can. 1672), lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al Difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le Parti, alla Parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda (can. 1676 § 1).
- §2 Trascorso il predetto termine - dopo aver nuovamente ammonito l'altra Parte a manifestare, se vuole, la sua posizione:
  - 1. Se la Parte convenuta si oppone al libello o dallo stesso non si evincono le circostanze di fatti e di persone previste dal can. 1683 n. 2, il Vicario giudiziale con proprio decreto: stabilisca che la causa sia trattata con il processo ordinario; determini la formula del dubbio (can. 1513, §§1-3); disponga la costituzione del Collegio dei Giudici secondo il can. 1676 § 3. Tale decreto sia subito notificato alle Parti e al Difensore del vincolo (can. 1676 § 2).
  - 2. Se, al contrario, entrambi i coniugi o uno di essi col consenso dell'altro, resi edotti della possibilità di chiedere il processo più breve, domandino quest'ultimo a norma del can. 1683 n. 1, e ricorrano le circostanze previste dal can. 1683 n. 2, il Vicario giudiziale, accertata la competenza del Tribunale (can. 1672), in conformità ai criteri del Vescovo diocesano, stabilirà con proprio decreto, a norma del can. 1685, che la

causa sia trattata con il processo *breviore*, determinerà la formula del dubbio, nominerà l'Istruttore e l'Assessore e citerà per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi (can. 1685). Tale decreto sia subito notificato alle Parti e al Difensore del vincolo (can. 1676 § 2).

- §3 Nel caso in cui la competenza a giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve è di un Vescovo che ha affidato la trattazione delle cause di nullità matrimoniale con il processo ordinario al TEDA, ma si è riservato la trattazione delle cause di nullità matrimoniale con il processo *breviore*, il Vicario giudiziale del TEDA trasmetterà il libello al Vicario giudiziale del Tribunale diocesano competente che agirà a norma dei cann. 1683 - 1687.
- §4 La formula del dubbio deve determinare per quale capo o per quali capi è impugnata la validità delle nozze (can. 1676 § 5).
- §5 Eventuali integrazioni del dubbio in causa avvengono a norma del can. 1514.

### **Art. 28** **Istruttoria**

- §1 Il Difensore del vincolo, i Patroni delle Parti, e, se intervenga nel giudizio, anche il Promotore di giustizia, hanno diritto:
1. di essere presenti all'esame delle Parti, dei Testi e dei Periti, salvo il disposto del can. 1559;
  2. di prendere visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle Parti.
- §2 Le Parti non possono assistere all'esame di cui al § 1, n.1 (can. 1677 §§1-2).
- §3 Ogniqualvolta nell'istruttoria della causa fosse insorto un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il Tribunale, sentite le Parti, può sospendere la causa di nullità, completare l'istruttoria in vista della dispensa *super rato*, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al voto del Tribunale e del Vescovo (can. 1678 §4).
- §4 In applicazione e ad integrazione di quanto dettato dal CIC del 1983, si stabilisce quanto segue:
1. in atti deve sussistere documentazione di ogni ammissione (o rigetto) di prova di parte o della disposizione di prova di ufficio, nonché della sua notifica agli aventi diritto, in particolare per quanto concerne i Testi ai sensi dei cann. 1554 - 1555;
  2. il ricorso a norma del can. 1527 § 2 contro la non ammissione di una prova va indirizzato al Collegio giudicante.
  3. l'Istruttore, nell'interrogatorio giudiziale si avvarrà dei quesiti predisposti dal Difensore del vincolo o dal Patrono, fermo restando il diritto dell'Istruttore di fare domande d'ufficio;
  4. procederà sollecitamente, trascorsi i termini di rito, all'espletamento della istruttoria, notificando al Patrono e al Difensore del vincolo il calendario delle udienze;
  5. avrà particolare attenzione sia nel raccogliere le deposizioni delle Parti in causa e dei Testi dalle stesse adottati, sia nel completare gli elementi raccolti in istruttoria convocando anche Testi di ufficio e ordinando l'esibizione di documenti;

6. osserverà, con particolare attenzione quanto previsto dai cann. 1562-1564 sia nel condurre gli interrogatori, sia nell'ammettere domande proposte dalle Parti, sia nel proporre questioni di ufficio;
7. si asterrà dal recepire opinioni personali espresse dai deponenti ed evidenzierà accuratamente la fonte della conoscenza e/o gli elementi di riscontro delle loro affermazioni;
8. deciderà se ammettere e proporre alle Parti ed ai Testimoni altre domande fatte per iscritto, durante le udienze istruttorie, dal Difensore del vincolo e dai Patroni che partecipano alle udienze istruttorie;
9. nella redazione di eventuali domande a Periti, occorre attenersi alla materia di stretta competenza del Perito, evitando di formulare quesiti che possono spingerlo a esprimere conclusioni di carattere giuridico e comunque fuori del campo della sua disciplina;
10. avrà il grave dovere di fare seri tentativi per ottenere la deposizione giudiziale delle Parti e dei Testi che rinunciano a presentarsi in giudizio;
11. chiederà ad altro Tribunale l'esecuzione di rogatorie, allegando alla richiesta: copia del libello, la deposizione della Parte, o delle Parti già interrogate, quesiti specifici da sottoporre agli interrogandi, nonché tutta l'altra documentazione che potrebbe essere utile per un proficuo adempimento della commissione rogatoriale;
12. nel caso in cui devono allegarsi in atti testi tradotti da altre lingue, deve risultare chi ha approntato la traduzione e deve essere allegato agli atti anche il testo originale del documento tradotto.

#### **Art. 29**

##### **Pubblicazione degli atti**

- §1 Spetta al Preside del Collegio, sentito il Giudice istruttore, emettere il decreto di pubblicazione degli atti e fissare il termine per proporre eventuali nuove istanze ed esibire documenti ad integrazione dell'istruttoria.
- §2 Copia degli atti sarà consegnata ai Patroni debitamente costituiti, i quali non potranno rilasciarli ai loro assistiti, ma potranno però consultarli presso le proprie sedi.
- §3 Se il Preside decide di porre un atto sotto segreto a norma del can. 1598 § 1 deve inserire nel fascicolo di causa un suo provvedimento (pure sotto segreto) da cui risulta quali sono i gravissimi pericoli che lo hanno condotto a quella decisione e in che modo ha ravvisato di poter garantire l'integrità del diritto di difesa per tutti i partecipanti al processo.
- §4 Ai sensi del canone sopra citato, la segretezza di un atto vale per tutti, ad esclusione dei soli Giudici.
- §3 La Parte, priva di Patrono, potrà prendere visione degli atti presso la sede del Tribunale, nei giorni e tempi preventivamente comunicati.

#### **Art. 30**

##### **Supplemento di istruttoria**

- §1 Dopo la pubblicazione degli atti (can. 1598 § 2), o dopo la conclusione in causa (can. 1600), eventuali supplementi di istruttoria debbono essere richiesti per iscritto dalla Parte ed ammessi dal Preside con decreto – udito il Difensore del vincolo – e notificato alle Parti.

- §2 I quesiti per nuovi Testi, o per i Testi già uditi – nel caso di richiesta di nuova audizione – dovranno essere predisposti dalla Parte che ne ha fatto richiesta.

### ***Art. 31***

#### **Conclusioni in causa**

- §1 Scaduti i termini previsti dal decreto di pubblicazione, spetta al Preside del Collegio emettere il decreto di conclusione in causa, fissando il termine entro cui il Difensore del vincolo e i Patroni dovranno presentare le Osservazioni e le memorie defensionali.
- §2 Scambiate reciprocamente le difese, vi è possibilità di replica entro un breve tempo stabilito dal Preside del Collegio.
- §3 Trascorso il termine per le repliche, il Cancelliere (oppure il Notaio di causa) consegna il fascicolo degli atti ai Giudici del Collegio con l'indicazione della data della discussione della causa fissata dal Preside del Collegio.
- §4 Se le Parti in causa non presentano le difese nei termini prescritti, il Preside decide l'archiviazione della causa, trascorso il termine di cui al can. 1520, ovvero - se il Difensore del vincolo ha presentato le sue Osservazioni - la discussione della causa per la sentenza a norma del can. 1606, notificando la decisione alle Parti.

### ***Art. 32***

#### **Sentenza**

- §1 Salvo quanto stabilito all'articolo precedente, le Parti vengono informate della data della discussione della causa solo su loro richiesta.
- §2 La sessione per la emissione della sentenza sarà fissata dal Preside del Collegio non oltre il mese successivo allo scadere del termine previsto per le repliche.
- §2 La sentenza o ogni altro decreto avente valore di sentenza definitiva deve essere motivato in diritto e in fatto in modo strettamente pertinente alla giustificazione del dispositivo.
- §3 I Giudici cofirmatari della motivazione possono chiedere la variazione di quelle espressioni che a loro giudizio non corrispondono a tale criterio, e la questione va risolta all'interno del Collegio.

### ***Art. 33***

#### **Pubblicazione della sentenza**

- §1 Il Giudice ponente ha trenta giorni di tempo per estendere la sentenza e depositarla in Cancelleria.
- §2 Il Vicario giudiziale notificherà la sentenza alle Parti a norma del can. 1615.
- §3 In caso di impugnativa, gli atti di causa sono trasmessi al Tribunale di secondo grado.

### ***Art. 34***

#### **Procedura di appello secondo il can. 1680**

- §1 In sede di giudizio di secondo grado a norma del can. 1680, il Tribunale appellato richiede alle Parti la presentazione di eventuali osservazioni entro un termine prefissato.
- §2 L'ammissione di nuove prove è consentita solo dopo che il Collegio ha deciso la trattazione della causa con esame ordinario in secondo grado di giudizio.

§3 La Parte convenuta, se si costituisce in giudizio solo in sede di appello o per la presentazione dello stesso, versa il contributo al Tribunale di appello.

**Art. 35**

***Processus brevior***

Le cause di nullità del matrimonio che devono essere giudicate mediante *Processus brevior* vengono trattate secondo quanto previsto dai cann. 1683-1687 e dagli Artt. 14-20 delle Norme Procedurali del “Motu proprio” *Mitis Iudex Dominus Iesus*, e per il Codice delle Chiese Orientali dai cann. 1369-1373 e dagli Artt. 14-20 delle Norme Procedurali del “Motu proprio” *Mitis et Misericors Iesus*.

**Art. 36**

**Contributo delle Parti ai costi della causa**

- §1 Il Giudice che notifica il decreto esecutivo allega una comunicazione che illustri alle Parti che sono state attive nel giudizio i costi effettivi della causa e la possibilità per le stesse di integrare il contributo obbligatorio già conferito, mediante un versamento volontario sul “*Fondo Tribunali per i meno abbienti*” costituito presso la CEI.
- §2 Il Vicario giudiziale determina il costo di una causa con equità e prudenza tenendo conto anche dei costi di funzionamento e di gestione del Tribunale, dei costi del personale e dei costi aggiuntivi propri della causa (trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale, perizie d’ufficio e altro).

TITOLO V  
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO

**Art. 37**

**Divieto di passare a nuove nozze**

Nel caso la sentenza definitiva, a norma del can. 1682 § 1, preveda il divieto di passare a nuove nozze, per uno o entrambe le Parti, *inconsulto Ordinario* ovvero *inconsulto tribunali*, la rimozione del suddetto divieto spetta all'Ordinario del luogo dove viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, a norma dell'Art. 59 del Decreto generale sul matrimonio canonico, e nel secondo caso previo parere del Tribunale che emise la sentenza e appose il divieto.

**Art. 38**

**Assistenza alle Parti per la delibazione della sentenza canonica**

- §1 Il Tribunale, che emette il decreto esecutivo *pro nullitate*, su domanda di almeno una delle Parti interessate alla delibazione della sentenza ecclesiastica con decisione della Corte d'Appello competente, richiede al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il decreto di esecutività, previsto dall'Art. 8, n. 2 dell'*Accordo di revisione del Concordato lateranense* del 18 febbraio 1984.
- §2 Tale decreto deve essere notificato alla Parte che l'ha richiesto.

TITOLO VI  
AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE

*Art. 39*

**Gestione amministrativa**

Il Vicario giudiziale ed il Cancelliere coadiuvati da un Commercialista hanno in solido la responsabilità della gestione amministrativa del Tribunale.

*Art. 40*

**Retribuzione del personale**

- §1 Gli Operatori del Tribunale che lavorano a tempo pieno ricevono una remunerazione mensile.
- §2 Gli Operatori del Tribunale occasionali ricevono una remunerazione a prestazione (sessione istruttoria, voto, voto con sentenza, *animadversiones*).

TITOLO VII  
CALENDARIO E ORARI DEL TRIBUNALE

*Art. 41*

**Apertura e chiusura del TEDA**

- §1 La sede del Tribunale è aperta tutti i giorni dispari dalle ore 9.00 alle 13.00.  
§2 Resta chiusa nel periodo delle festività natalizie, pasquali e nelle ferie estive – prima e seconda settimana di agosto –. Durante tali periodi non decorrono i termini processuali.

*Art. 42*

**Termini processuali**

Per il calcolo dei termini processuali i giorni sono computati escludendo la Domenica, le feste indicate in rosso sul calendario, ed i periodi in cui il Tribunale è chiuso per le feste natalizie, pasquali e le ferie estive. Altri giorni festivi non sono computati.

*Art. 43*

**Norme complementari**

Le *Norme* emanate dalla CEI il 7 giugno 2018 ed entrate in vigore l'11 giugno 2018 circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Italiani in materia di nullità matrimoniale costituiscono parte integrante di questo Regolamento.

*Art. 44*

**Rinvio normativo supplementare**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al CIC del 1983, all'Istruzione *Dignitas Connubii* e fosse necessario dirimere il caso, si applicherà il disposto del can. 19, con particolare riguardo alla giurisprudenza e alla prassi del Tribunale della Rota Romana.

Avellino, 8 dicembre 2020

† S. E. Arturo AIELLO  
*Vescovo di Avellino e Moderatore del Tribunale*

*don Pasquale IANNUZZO, Vicario Giudiziale*